

# *Start-up, per la qualifica conta solo la data di costituzione*

L'unico parametro da tenere in considerazione per la qualifica di una start-up costituita (ma inattiva) prima del 19 dicembre 2012 è quello della data di costituzione. Le start-up innovative già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione (legge 221/2012) del dl n. 179/2012 e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, sono considerate start-up se depositano presso l'ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti. In tal caso, la disciplina di favore trova applicazione per un periodo di quattro anni dal 19 dicembre 2012, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti. Questo il principio espresso dal Ministero dello sviluppo economico, con la circolare del 12 agosto 2014 n. 145186. La Cciaa di Rimini poneva al Mise un quesito in materia di start-up di impresa, con particolare riferimento alla condizione delle società costituite, ma inattive alla data del 19 dicembre 2012, entrata in vigore della legge di conversione del dl 179/2012. In particolare chiedeva chiarimenti in merito al fatto che «posto che la norma in questione definisce la start-up come la società di capitali che è costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi, appare di difficile collocazione il caso della società costituita con atto anteriore all'entrata in vigore del decreto, ma rimasta fino ad oggi completamente inattiva». Sulla base del testo di legge, si può pervenire a due conclusioni diverse, ove il requisito di prossimità temporale si dovesse valutare separatamente, per ciascuno dei due termini che lo compongono (cioè, se la società dovesse essere stata costituita da non più di 48 mesi o se svolgere

attività di impresa da non più di 48 mesi), ovvero congiuntamente». I tecnici di prassi ricordano che l'articolo 25 del predetto dl n. 179 del 2012, al comma 2, lett. b), individua quale co-requisito essenziale della start-up il fatto che «è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi». Un'analisi testuale del dispositivo induce a ritenere che l'unico parametro da tenere in considerazione sia quello attinente alla data di costituzione.

*Cinzia De Stefanis*

SA

## LOCATA E OFFERTA FORMALE

puntualmente risolta dalla  
(13, inedita). «In materia di  
stituzione dell'immobile con-  
a di recesso del conduttore  
Suprema corte, «un'offerta  
art. 1120 cod. civ., idonea a  
tore, ma non avendo i requi-  
ell'immobile, ai sensi degli  
comma cod. civ. non vale a